



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza tecnico- amministrativa delle scuole nautiche

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 221 del 07/04/2003

ART. 1

Definizione

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto:

- le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica;
- i Centri di istruzione per la nautica, di cui all'art. 29 del D.P.R. 431/97.

3. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e di quelli stabiliti dal presente Regolamento, previo rilascio di autorizzazione specifica da parte della Provincia di Roma.

4. La sede della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.

5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso altra località, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo ove ha sede la scuola.

6. La località per le esercitazioni pratiche deve essere comunicata alla Provincia di Roma preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 2

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Roma qualora la sede sia posta sul territorio provinciale, previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del Direttore dell'Ufficio provinciale del D.T.T..

2. L'autorizzazione può essere richiesta per:

- a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all' art. 3 D.P.R. n. 431/97;
- b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 D.P.R. n. 431/97.

3. Il parere di cui sopra viene richiesto dalla stessa Provincia di Roma, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'interessato:

- al Direttore dell'Ufficio provinciale del D.T.T. per il rilascio delle patenti di cui all'art. 3 comma 1 punto a) D.P.R. 431/97;
- al Capo del Compartimento Marittimo per il rilascio delle patenti di cui all'art. 3 comma 1 punto a) e punto b) e all'art. 4 D.P.R. 431/97.

ART. 3

Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia di Roma.

2. La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) denominazione della scuola;
- c) localizzazione della sede della scuola ed ubicazione della località per le esercitazioni pratiche.

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

1. del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
2. dei soci se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
3. del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi;
2. relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all' Art. 5 del presente Regolamento, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;

3. planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

4. dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche;

5. documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione della scuola (proprietà, comproprietà con altro/i titolare/i, leasing, consorzio) e comprendente:

- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti che trasferiscono la disponibilità;
- certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
-

6. documentazione comprovante la *sussistenza* della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore a euro 50.000,00 liberi da gravami ipotecari, ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito; Società Finanziarie con capitale interamente versato non inferiore a euro 2.582.284,00.
- L'attestazione suddetta, riferita ad un importo di euro 25.000,00, deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.

5. La Provincia di Roma provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

6. La Provincia di Roma provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

Figure giuridiche

a) Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti. In caso di persone giuridiche, società o enti, l'autorizzazione è rilasciata al legale rappresentante o persona da esso delegata. Il titolare deve avere compiuto gli anni 21, essere in possesso dei requisiti morali (onorabilità), di adeguata capacità finanziaria e di diploma di istruzione di secondo grado. Per le persone giuridiche, i requisiti suddetti, ad eccezione della capacità finanziaria, che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società/enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono

essere posseduti da ciascuno di essi. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Ente concedente.

b) In caso di delega da parte di società o Enti, di cui all'art. 123, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve essere, comunque, presentata da parte della società dell'Ente. Nel provvedimento autorizzante sono riportate, oltre alle 7 generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'Ente che ha richiesto l'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata a nome della società.

c) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente.

d) Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia del relativo verbale, deve essere comunicato all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

e) Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di questa ultima, a seguito di richiesta corredata della copia della scrittura privata autenticata, contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

f) Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

g) Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 4

Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti personali:**
 1. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
 2. avere compiuto gli anni 21;

3. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

- Requisiti morali:

1. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva uguale o superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
2. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
3. non aver subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

- Requisiti tecnici:

- a) capacità finanziaria di cui all' Art. 3 punto 6 del presente Regolamento;
- b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto all'Art. 3 comma 5 e all' Art. 8, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all' Art. 5 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- e) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all' Art. 7;
- f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.P.R. 431/1997.

ART. 5

Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati.

2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

4. I locali devono essere certificati idonei, da tecnico abilitato o dall'ufficio tecnico del Comune competente per territorio, all'esercizio di scuola nautica e non contrastanti, in ordine alla destinazione, con la normativa urbanistica locale.

5. Il trasferimento della sede della scuola nautica è subordinato a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, previa verifica della idoneità dei nuovi locali, in relazione a quanto previsto dal punto 1 dell'Art. 5 del presente regolamento, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso l'amministrazione stessa. Il trasferimento dei locali determina la revoca della precedente autorizzazione ed il rilascio di una nuova.

6. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si può prescindere dall'accertamento dell'idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola, purché le due attività non interferiscano tra di loro.

ART. 6

Arredamento della scuola nautica

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento.

2. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) un tavolo da carteggio ogni 5 allievi.

ART. 7

Materiale per le lezioni teoriche

1. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A) Strumenti

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- scandaglio meccanico ed eco-scandaglio;
- almeno un motore fuoribordo;
- almeno un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza;

B) Sussidi

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica; (*)
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate); (*)
- carte di analisi meteorologica; (*)
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; (*)
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello, (fuoribordo ed entro bordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale; (*)

- tavole raffiguranti le correnti marine e loro incidenza sulla navigazione a vela; (*)
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc...) - carte per il carteggio di cinematica. (*)

C) Documentazione didattica

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- regolamento per prevenire gli abbordi a mare.

3. I sussidi di cui alla precedente lettera B) con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, ritenuti idonei ed approvati dalla Provincia di Roma.

(*) sussidi facoltativi per scuole nautiche autorizzate al rilascio solo di patenti di cui all'art. 3 comma 1 punto a) D.P.R. 431/97 (entro le 12 miglia).

ART. 8

Unità da diporto

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

- 1) entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero.
- 2) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi verificatesi durante le suddette attività.

3. I mezzi nautici utilizzati dalla scuola possono essere di proprietà del titolare o in comproprietà con altro/i titolare/i, di proprietà del consorzio di cui fa parte il titolare disponibili per contratto di leasing.

4. Il Capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell' Ufficio Provinciale del D.T.T., nell'ambito delle rispettive competenze di cui all' Art. 2, nel rilasciare il parere valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia di Roma che, salvo il parere contrario del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze, rilascia il nulla osta.

ART. 9

Attività di insegnamento presso le scuole nautiche

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i seguenti soggetti:

1. coloro che sono in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo (o titolo equivalente) nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
2. i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
3. gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
4. coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

2. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

3. Le due funzioni possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto, sempre che possieda i requisiti richiesti.

4. Il titolare della scuola può ricoprire entrambi i ruoli di cui al comma precedente, sempre che possieda i requisiti richiesti.

ART. 10

Organico scuole nautiche

1. La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purchè possieda i requisiti per farlo.

2. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

3. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia di Roma può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Provincia di Roma, la quale provvede al rilascio del nulla osta.

4. La Provincia di Roma rilascia apposita autorizzazione (tesserino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui all'Art. 9 del presente regolamento, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica, così come dettati dall'Art. 4 del presente regolamento.

5. L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o il passaggio di personale da una scuola ad un'altra deve essere comunicata alla Provincia di Roma che procede alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di accertate irregolarità sospende l'autorizzazione.

ART. 11

Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. Le scuole nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dalla autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro di iscrizione degli allievi, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dalla Provincia di Roma al momento del rilascio degli stessi:

- a) registro d'iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione, generalità degli allievi, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito. Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge.
- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi.
- c) scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore alle lezioni teoriche.
- d) scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo.

ART. 12

Disciplina dell'attività

1. All' interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella che deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia di Roma;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola;
- h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.

2. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia di Roma Amministrazione Provinciale per documentata necessità per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

3. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 9/10/1997.

4. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione, al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n. 431 del 09/10/1997; I programmi di cui ai commi precedenti saranno adottati fino a nuove disposizioni Ministeriali.

5. Durata e modalità dei corsi:

I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esame previsti all'ultimo comma dell'art. 9 D.P.R. 431/97, devono essere tenuti secondo la seguente tabella:

- a) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a. D.P.R. 431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le dodici miglia:
 - per *vela/motore* 20 lezioni teoriche di almeno un'ora (12 dedicate alla vela e 8 al motore) e 5 esercitazioni pratiche;
 - per *solo motore* 15 lezioni teoriche di almeno un'ora e 5 esercitazioni pratiche.
- b) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, D.P.R. 431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa:
 - per *vela/motore* 30 lezioni teoriche di almeno un'ora (20 dedicate alla vela e 10 al motore) e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna;

- per *solo motore* 25 lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna.

Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a), le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 20 (vela) e 15 (motore), mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 5, ciascuna della durata minima di 90 minuti;

c) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 4, D.P.R. 431/97, che abilitano al comando delle navi da diporto: 30 lezioni di teoria di almeno un'ora ciascuna ed almeno 5 esercitazioni pratiche della durata minima di due ore ciascuna.

ART. 13

Scuole di istruzione per la nautica

1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia di Roma entro 12 mesi dalla suddetta data.

2. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla CCIAA, comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica.

3. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'ufficio provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 14

Autoscuole

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM del 17 maggio 1995, n. 317 dotate di attrezzature, strumenti e mezzi nautici nonché del materiale didattico di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia di Roma.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui agli articoli precedenti, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'ufficio provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 15 **Consorzi**

1. E' data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

2. I consorzi, al fine di ottenere l'autorizzazione, comunicano alla Provincia di Roma:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
- b) il responsabile del consorzio;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del consorzio.

3. Il consorzio è dotato di:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 6, 7 e 8.

4. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle scuole nautiche, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.

6. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

ART. 16 **Vigilanza**

1. La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alla funzione di istruire al comando e alla condotta di unità da diporto;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, ecc.
- c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei prescritti requisiti;
- d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.

2. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile:

- l'atto di autorizzazione in suo possesso;
- l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia di Roma e che reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente, del quale deve essere indicato altresì il nome e l'indirizzo dell'Ufficio di vigilanza.

3. Il titolare ha inoltre l'obbligo di comunicare alla Provincia di Roma:

- a) gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni;
- b) i periodi di chiusura per motivi vari, comprese le ferie.

4. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia di Roma, che si avvale del personale del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs 112/98, secondo modalità concordate con il Capo del Compartimento Marittimo. Il titolare della scuola nautica, il rappresentante legale ed i loro collaboratori, sono tenuti a collaborare attivamente con il personale di vigilanza nell'esercizio dell'attività ispettiva.

5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo.

6. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Il titolare della scuola nautica o il legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile legale del consorzio, entro trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata può far pervenire alla Provincia di Roma le proprie osservazioni.

8. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

ART. 17

Sanzioni

A) Diffida

1. La Provincia di Roma, qualora le osservazioni non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi di cui al penultimo comma dell'art. precedente, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del

consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni, nei seguenti casi:

- a. nel caso siano iscritti nella scuola nautica o nel consorzio allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;
- b. nel caso che il consorzio accetti allievi da scuole nautiche consorziate ma non autorizzate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto;
- c. nel caso che il consorzio non comunichi alla Provincia, entro dieci giorni dall'evento, la cancellazione o l'inserimento di nuovi soci;
- d. nel caso che la scuola nautica non faccia più parte di un consorzio ovvero abbia chiesto di far parte di un altro anche in aggiunta al primo senza averne data comunicazione alla Provincia di Roma;
- e. nel caso che la scuola nautica o il consorzio modifichino l'orario delle lezioni, senza comunicarlo alla Provincia di Roma;
- f. nel caso non vengano compilate e conservate le schede di presentazione agli esami teorici e pratici;
- g. nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;
- h. nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;
- i. nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;
- j. nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;
- k. nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dei requisiti di cui all'Art. 9 del presente regolamento, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia di Roma;
- l. non sia stata comunicato alla Provincia di Roma l'inserimento di nuovi mezzi nautici da parte della scuola nautica o del consorzio;
- m. non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti segnalati o denunciati dagli allievi.

B) Sospensione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) siano state emanate tre diffide nel triennio;
- b) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- c) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di navigazione privi dei requisiti di cui all'Art. 9 del presente regolamento;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Roma;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) senza che la Provincia di Roma abbia dato le necessarie autorizzazioni.

C) Revoca

1. L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica o del consorzio;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- f) siano stati ripetutamente ignorate le direttive della Provincia di Roma.

D) Repressione attività abusiva

- a) Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione della Provincia di Roma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di, una somma da euro 1000 a euro 4200. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività.
- b) Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca al comando e controllo di unità da diporto, senza essere a ciò autorizzato dalla Provincia di Roma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
- c) Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia di Roma, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi e alla sanzione da euro 1000 a euro 4200. Nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata.